

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE SPORTIVA

Tra

l'Associazione Sportiva Dilettantistica (C.F., P. Iva), con sede in, via, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante signor, nato a, il, residente a, via, C.F., di seguito per brevità "sodalizio"

e

La ditta con sede in, via, nella persona del suo legale rappresentante sig., di seguito indicato come "sponsor".

Premesso che

- Il sodalizio svolge l'attività di promozione e diffusione della disciplina sportiva de e direttamente organizza l'evento denominato che avrà luogo a il
- Lo sponsor ha manifestato al sodalizio l'intenzione di instaurare con lo stesso un rapporto di collaborazione a carattere promo-pubblicitario, articolato nelle forme e nei modi contemplati nel presente contratto, finalizzato alla promozione e diffusione del marchio aziendale quale sponsor ufficiale della manifestazione direttamente organizzata dal sodalizio;
- Lo sponsor dichiara di essere edotto che il sodalizio ha instaurato o potrà instaurare rapporti di carattere promo-pubblicitario con altri marchi non appartenenti allo stesso settore merceologico;
- Lo sponsor è a conoscenza che l'attività del sodalizio è soggetta alle norme della Federazione Italiana (se il sodalizio è riconosciuto da una federazione sportiva nazionale), di quella Internazionale e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- i diritti promo-pubblicitari derivanti dal presente accordo non consentono allo sponsor di utilizzare immagini di singoli atleti, anche se in azioni di gioco, senza l'esplicito consenso di questi ultimi e del sodalizio di appartenenza. È comunque tassativamente esclusa qualsiasi forma di utilizzazione pubblicitaria che comporti partecipazione attiva degli atleti al messaggio pubblicitario;
- il sodalizio è interessato ad instaurare un rapporto di collaborazione promo-pubblicitaria con l'azienda sponsor;
- le parti in epigrafe intendono disciplinare i reciproci rapporti secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente contratto;

Tutto ciò premesso tra le sopraccitate parti si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

1.1. Con il presente contratto – di cui la premessa costituisce parte integrante – il sodalizio:

- cede all'azienda sponsor in relazione al marchio aziendale il diritto di sfruttamento promo-pubblicitario della manifestazione sportiva organizzata dal sodalizio, che si svolgerà in nel periodo durante la stagione agonistica alle condizioni e secondo le modalità appresso stabilite;
- si impegna a dar corso a tutte le prestazioni contemplate nel contratto stesso.

1.2. I diritti ceduti dal sodalizio – in virtù del presente contratto – potranno essere esercitati dallo sponsor per qualunque iniziativa promo-pubblicitaria e commerciale in genere riguardante il marchio aziendale; tali diritti possono essere ceduti dallo sponsor ad altre aziende solo previo parere favorevole del sodalizio;

1.3. Il sodalizio garantisce di poter liberamente disporre di tutti i diritti ceduti all'azienda sponsor mediante il presente contratto.

Articolo 2 – Esclusiva

2.1. Per la durata del presente contratto il sodalizio non potrà intrattenere a nessun titolo rapporti con marchi riguardanti Società od Enti simili operanti nel settore merceologico dello sponsor intendendosi come tale quello

Articolo 3 – Diritti dell'azienda in relazione alla manifestazione

3.1. L'azienda potrà fregiarsi ad ogni livello ed in ogni ambito di comunicazione nonché per qualunque tipo di iniziativa promozionale della qualifica di "Sponsor Ufficiale della manifestazione". Acquisendo l'azienda il relativo diritto, la manifestazione di cui sopra verrà titolata con la denominazione che le parti concorderanno unanimemente ed il logo congiunto sponsor/sodalizio diverrà il logo ufficiale della manifestazione. Il marchio aziendale sarà inserito in tutti i materiali di comunicazione del sodalizio nelle forme e nei modi concordati con l'azienda sponsor.

L'azienda e il sodalizio concorderanno iniziative di comunicazione integrata sui quotidiani sportivi locali e/o nazionali di massima tiratura.

Esposizione pubblicitaria:

Il sodalizio si impegna ad esporre il marchio aziendale in occasione della manifestazione secondo le seguenti modalità:

- sul campo, con cartelli sul lato lungo del campo con esposizione alle riprese televisive;
- sulle panchine, con adesivi;
- sul backdrop interviste.

Saranno a carico dell'azienda i costi di produzione e di spedizione dei supporti pubblicitari indicati ai punti precedenti.

3.6. Biglietti gratuiti

Lo sponsor avrà diritto di disporre in occasione della manifestazione di n. biglietti Tribuna VIP.

Articolo 4 – Approvazioni ed autorizzazioni

4.1. Il “logo ufficiale” della manifestazione approvato congiuntamente dalle parti, potrà essere utilizzato dall'Azienda per qualunque iniziativa promo-pubblicitaria e commerciale in genere.

Articolo 5 – Corrispettivi in denaro

5.1. A fronte della cessione dei diritti contemplati nel presente contratto, l'azienda riconoscerà al sodalizio un corrispettivo di Euro + IVA esclusa di cui:

- Euro + iva alla sottoscrizione
- Euro + iva entro il

5.2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul c/c n° acceso presso intestato al sodalizio.

Articolo 6 – Pubbliche dichiarazioni

6.1. Le parti si impegnano reciprocamente – ciascuna per quanto di sua competenza ed in nome e per conto dei propri rappresentanti – a vietare espressamente ai propri esponenti di formulare pubblicamente – soprattutto attraverso interviste concesse agli organi di informazione – giudizi o dichiarazioni che comunque possano arrecare nocimento al prestigio e/o all'immagine dell'altra parte.

Articolo 7 – Durata del contratto

7.1. Il presente contratto ha validità per il tempo necessario alla realizzazione della manifestazione oggetto della sponsorizzazione, per cui avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione e scadrà con la celebrazione della manifestazione stessa il giorno, senza bisogno di alcuna disdetta.

Articolo 8 – Effetti della cessazione del contratto

8.1. Allo scioglimento del contratto – da qualunque evento determinato – l'azienda sponsor non potrà più qualificarsi quale Sponsor ufficiale della manifestazione sponsorizzata e dovrà eliminare da tutto il materiale promozionale e pubblicitario entro 60 (sessanta) giorni dalla data di cessazione del presente contratto i segni distintivi del sodalizio e – più in generale – ogni riferimento ai diritti previsti nel contratto stesso.

Articolo 9 – Controversie e foro competente

9.1. Eccezion fatta per le obbligazioni di cui all'articolo 5, rivendicabili dal sodalizio in sede processuale ordinaria, ogni altra controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto e comunque ad esso conseguenti e connesse, sarà decisa mediante arbitrato irrituale devoluto ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui uno designato dal sodalizio, uno dallo sponsor, ed il terzo, designato con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due entro 30 giorni dalla nomina o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Costui provvederà anche alla nomina dell'arbitro della Parte che non Vi avrà provveduto nel termine di giorni 20 dal ricevimento di apposita raccomandata dell'altra Parte con la quale quest'ultima dichiara di intendere devolvere al collegio arbitrale un'eventuale controversia.

9.2. Fatto salvo quanto espressamente previsto nel punto precedente, la volontà espressa dalle parti di compromettere in arbitri ogni eventuale controversia costituisce formale e sostanziale condizione di improcedibilità di ogni e qualsiasi domanda da svolgersi dinanzi alla Magistratura, sia essa ordinaria o speciale.

Articolo 10 – Modificazione del contratto

10.1. Ogni modifica del presente contratto sarà valida ed efficace solo se formulata ed accettata per iscritto da entrambe le parti.

Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nel presente contratto non dovrà intendersi quale abrogazione tacita.

Articolo 11 – Registrazione del contratto

11.1. Le spese di registrazione del presente contratto saranno a carico della parte che ne darà motivo.

Articolo 12 – Imposta sul valore aggiunto

12.1. Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del D.P.R. 633/1972, che le prestazioni di servizi di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 13 – Consenso al trattamento dei dati personali

13.1. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista dall'articolo 13 del decreto stesso, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Il sodalizio
.....
L'Azienda Sponsor
.....

Per esplicita approvazione ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del Cod. civ.: articoli 1, 2, 3, 10, 11, 13.

Luogo e data

Il sodalizio
.....
L'Azienda Sponsor
.....